Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 17 aprile 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 - Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1979.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore U.L. « Carbonara ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 68 in data 4 gennaio 1937, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1937, dispensa 4ª, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6139 in data 20 dicembre 1978 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore U.L. « Carbonara », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1979
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 17

(3573)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Casaprota.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casaprota (Rieti) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione di un valido bilancio di previsione del 1978.

Invero la deliberazione n. 17 in data 13 aprile 1978, con cui il consiglio comunale di Casaprota approvava il bilancio di previsione per il 1978, veniva rinviata al comune, per il riesame, dal comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Rieti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Poiché l'amministrazione comunale di Casaprota non ottemperava a quanto richiesto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 3-*bis* del 5 gennaio 1979, diffidava il sindaco e la giunta municipale a convocare il consiglio comunale per assicurare definitivamente la deliberazione del bilancio dell'esercizio finanziario 1978 entro e non oltre il 20 gennaio 1979, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente quest'ultimo termine, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 19 gennaio 1979, con all'ordine del giorno il riesame del bilancio 1978 e la sostituzione del sindaco e della giunta municipale che, nel frattempo, avevano rassegnato le dimissioni.

Detta riunione andava deserta per mancanza del prescritto numero legale dei consiglieri.

In conseguenza di ciò il comitato regionale di controllo, con decreto n. 75-*bis* del 27 gennaio 1979, nominava un commissario *ad acta* per provvedere alla approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Rieti, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per fare luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale è rimasto, persistentemente, inadempiente in ordine al tassativo obbligo di una valida approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1978, nei termini stabiliti, pur essendo terminato l'esercizio finanziario, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casaprota (Rieti) e alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Onorio Pace.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casaprota (Rieti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casaprota (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Onorio Pace è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979

PERTINI

ROGNONI

(3494)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 219 cartoni contenenti giocattoli (v.d. 97.03) di origine e provenienza Giappone, la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 9.343,12 di cui al mod. *B*-Import numero 9376805 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Novara in data 15 ottobre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 29 aprile 1974 con un ritardo, quindi, di giorni centosessantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 989231 del 16 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo oltre che al tempo occorso per effettuare le operazioni doganali, anche al fatto che la merce in questione non necessitava immediatamente per cui l'interessata ha dato precedenza ad altre merci più richieste sul mercato interno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 23 marzo 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale, tenuto anche conto del fatto che, in base al vigente ordinamento valutario, i pagamenti anticipati delle importazioni sono connessi ad operazioni aventi per oggetto merci di reale ed effettiva utilità per l'economia generale e destinate, pertanto, ad essere immesse tempestivamente sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a. mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Novara nella misura del 5 % di $ USA 9.343,12 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3507)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria), è prolungata fino al 1° dicembre 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3508)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978 e 6 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 febbraio 1978 al 5 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata fino al 5 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Concessione dal 6 giugno 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifattura cotoniera piemontese, in Torino, stabilimento in S. Francesco al Campo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della società Manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3510)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio di Besozzo, in Milano, stabilimento in Besozzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio di Besozzo, con sede a Milano e stabilimento a Besozzo (Varese), con effetto dal 20 giugno 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio di Besozzo, con sede a Milano e stabilimento a Besozzo (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3505)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 6 settembre 1978 e 17 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 febbraio 1978 al 5 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata fino al 5 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3513)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1979 e 17 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria), è prolungata fino al 25 febbraio 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Comet S.r.l., in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di otto scavatori di origine e provenienza U.S.A. la ditta Comet S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (Milano) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 37.444,09 di cui al mod. *B*-Import n. 4460990 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura in data 10 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova:

il 24 febbraio 1975 per $ 16.813,95 con un ritardo, quindi, di giorni quindici rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

il 20 marzo 1975 per $ 17.489,85 con un ritardo di giorni quarantanove rispetto al predetto termine;

Per quanto concernente il residuo importo di $ 3.149,29 l'operatore lo ha imputato al pagamento di interessi e commissioni;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 999711 del 4 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il ritardo in questione imputandolo al negativo andamento della merce sul mercato italiano;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 1° giugno 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Comet S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (Milano), mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5 % di $ 37.444,09 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3393)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Concessione per un semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifattura cotoniera piemontese, in Torino, stabilimento in S. Francesco al Campo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della società Manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 19 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3511)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio di Besozzo, in Milano, stabilimento in Besozzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio di Besozzo, con sede a Milano e stabilimento a Besozzo (Varese), con effetto dal 20 giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio di Besozzo, con sede a Milano e stabilimento a Besozzo (Varese), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3506)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in Bologna, stabilimento in Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 luglio 1978 al 14 gennaio 1979.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento, è prolungata fino al 14 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in Bologna, stabilimento in Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento;

Visti i decreti ministeriali 12 agosto 1978 e 23 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 luglio 1978 al 14 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento, è prolungata fino al 14 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 7 aprile 1979:

Guida Maria, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Dinacci Mario.

Paladini Benedetto, notaio residente nel comune di Biella, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Folinea Vittorio.

Nappi Nunzio, notaio residente nel comune di Montalto Uffugo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Fuscaldo, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Angrisani Antonia.

Sassoli Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di San Remo, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Trucco Bruno.

(3637)

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 7 aprile 1979 il decreto ministeriale 5 marzo 1979 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Sechi Cristina nel comune di Milano, ed il relativo posto è dichiarato deserto.

(3636)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di algebra e di istituzioni di analisi superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara sono vacanti le seguenti cattedre:

1) algebra;
2) istituzioni di analisi superiore,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3545)

Vacanza delle cattedre di diritto regionale, di statistica economica e di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto regionale;
2) statistica economica;
3) istituzioni di diritto privato,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3546)

Vacanza della cattedra di calcolo numerico presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la cattedra di calcolo numerico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3544)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette di acque minerali

Con decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate sono state autorizzate modificazioni, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, alle etichette delle acque minerali sottoelencate. Ai decreti sono allegati gli esemplari delle nuove etichette:

Decreto ministeriale 11 dicembre 1978:

« Fonte Villa » di Villa Basilica (Lucca).

Decreti ministeriali 30 dicembre 1978:

« Madonna dell'Ambro » di Montefortino (Ascoli Piceno);
« Telese » di Telese (Benevento);
« Pineta - Sorgente Sales » di Clusone (Bergamo);
« Smeralda » di Gaverina (Bergamo);
« Gemma » di Monasterolo del Castello (Bergamo);
« S. Carlo Spinone - Fonte nuova » di Spinone al Lago (Bergamo);
« Prealpi » di Villa d'Almè (Bergamo);
« Boario - Sorgente Igea » di Darfo (Brescia);
« S. Giorgio » di Siliqua (Cagliari);
« Lentula » di Cantagallo (Firenze);
« Tolentino - Sorgente S. Lucia » di Tolentino (Macerata);
« Faito » di Castellammare di Stabia (Napoli);
« Lynx - Fonti di S. Fermo » di Bedonia (Parma);
« S. Felice » di Pistoia;
« Fonte Gaudianello di Monticchio » di Rionero in Vulture (Potenza);
« Cerva » di Busana (Reggio Emilia);
« Santa Lucia » di Busana (Reggio Emilia);
« Ventasso » di Busana (Reggio Emilia);
« Acqua Sacra » di Roma;
« Egeria » di Roma;
« Cantani » di Contursi (Salerno);
« Santa di Chianciano » di Chianciano Terme (Siena);
« Fabia » di Sangemini (Terni);
« Pic » di Vaie (Torino);
« Lauretana » di Graglia (Vercelli);
« Sorgente Lissa » di Posina (Vicenza).

(3251)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel secondo comma delle premesse e nell'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1979, con il quale sono stati designati gli istituti di credito autorizzati a concedere agli enti locali i mutui per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto di cui all'art. 7 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, dove è scritto: « ... accertati al 31 dicembre *1978* ... », leggasi: « ... accertati al 31 dicembre *1977* ... ».

(3663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 12 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,70	842,70	842,80	842,70	—	842,60	842,80	842,70	842,70	842,70
Dollaro canadese	734 —	734 —	734 —	734 —	—	734 —	733,85	734 —	734 —	734 —
Marco germanico	443,93	443,93	444,10	443,93	—	443,93	443,86	443,93	443,93	443,95
Fiorino olandese	410,32	410,32	410,75	410,32	—	410,32	410,40	410,32	410,32	410,30
Franco belga	28,014	28,014	28 —	28,014	—	28,01	27,993	28,014	28,014	28,30
Franco francese	193,45	193,45	193,25	193,45	—	193,45	193,46	193,45	193,45	193,45
Lira sterlina	1758,50	1758,50	1759 —	1758,50	—	1758,50	1758,50	1758,50	1758,50	1758,50
Lira irlandese	1701 —	1701 —	1701 —	1701 —	—	—	1702 —	1701 —	1701 —	—
Corona danese	159,75	159,75	160,15	159,75	—	159,75	159,70	159,75	159,75	159,75
Corona norvegese	164,09	164,09	164,20	164,09	—	164,09	164,05	164,09	164,09	164,10
Corona svedese	192,09	192,09	192,25	192,09	—	192,09	192,17	192,09	192,09	192,10
Franco svizzero	490,02	490,02	490,25	490,02	—	490,02	490 —	490,02	490,02	490 —
Scellino austriaco	60,49	60,49	60,50	60,49	—	60,49	60,45	60,49	60,49	60,50
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,40	17,40	—	17,40	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,339	12,339	12,33	12,339	—	12,33	12,345	12,339	12,339	12,34
Yen giapponese	3,938	3,938	3,93	3,938	—	3,93	3,95	3,938	3,938	3,95

Media dei titoli del 12 aprile 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89 —
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,825
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,400
» 6 % » » 1972-87	77,025
» 9 % » » 1975-90	84,650
» 9 % » » 1976-91	84,150
» 10 % » » 1977-92	88,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
» » » » 1- 6-1978/80	100,750
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,800
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,150
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,225
» » » 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,050
» » » 12 % 1-10-1983	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1979

Valuta	
Dollaro USA	842,75
Dollaro canadese	733,925
Marco germanico	443,895
Fiorino olandese	410,36
Franco belga	28,003
Franco francese	193,455
Lira sterlina	1758,50
Lira irlandese	1701,50
Corona danese	159,725
Corona norvegese	164,07
Corona svedese	192,13
Franco svizzero	490,01
Scellino austriaco	60,47
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,342
Yen giapponese	3,944

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 987;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 4 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 330, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro, come previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro è stata autorizzata a bandire il concorso per il conferimento di un posto nella qualifica iniziale della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che il concorso, relativo al suddetto posto di statistico, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 1, è stato dichiarato concluso con esito negativo, giusta decreto ministeriale 18 dicembre 1978, in corso di registrazione;

Ritenuto di indire un nuovo concorso per il conferimento del posto di statistico in questione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in ingegneria o in scienze matematiche oppure in matematica e fisica ovvero abilitazione nelle discipline statistiche.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dall'assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui

avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà produrre un certificato della competente autorità consolare.

Nel caso che il concorrente abbia superato i 35 anni di età deve produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenterà il candidato mutilato o invalido di guerra od assimilato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale il candidato potrà produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, il candidato è tenuto a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Nel caso che l'aspirante sia impiegato dei ruoli organici ovvero operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

Qualora il concorrente si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa ovvero sia in servizio di polizia quale appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica e tecnico-statistica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie raggruppate in due parti:

Parte prima:

statistica metodologica, economica; matematica attuariale e finanziaria.

Parte seconda:

economia politica; scienza delle finanze.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè sulle seguenti altre materie: analisi matematica, nozioni di informatica ed applicazioni degli elaboratori elettronici, elementi di diritto amministrativo, elementi di contabilità di Stato.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobili-

stica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella votazione complessiva avrà riportato il maggior numero di punti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, al vincitore del concorso ammesso all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 324

(3357)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove del concorso, per esami, a quattordici posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

Le prove del concorso, per esami, a quattordici posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1977, n. 3948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978, avranno inizio il quattordici maggio 1979, alle ore 8, presso la tipografia riservata del Ministero degli affari esteri, Roma.

I candidati alle rispettive prove verranno convocati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

(3671)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del numero dei posti del concorso, per esami, a operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978, registro n. 23 Finanze, foglio n. 319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 169 del 19 giugno 1978 con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, 5 maggio 1975, 10 novembre 1977 e 23 agosto 1978 registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89 e addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con i quali l'amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire, tra altri, concorsi, per esami, a complessivi:

tre posti di operatore tecnico nella carriera esecutiva della amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici;

cinquecentoventinove posti di operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro;

cinquantasei posti di operatore tecnico nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati complessivi cinquecentottantotto posti per sopperire ad indérogabili esigenze di servizio;

Considerato che tra i ruoli cui si riferiscono i menzionati posti sussiste esatta corrispondenza in ordine ai programmi di esame, alla costituzione delle commissioni esaminatrici e allo sviluppo della carriera;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario, anche nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, aumentare il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 31 maggio 1978, utilizzando i cinquecentoottantotto posti autorizzati come sopra e ripartiti secondo i ruoli di spettanza;

Considerato che il numero di ventunomilaquarantatre partecipanti alla prova scritta offre ampia possibilità di selezione;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

I posti di operatore tecnico in prova messi a concorso con il decreto ministeriale 31 maggio 1978 citato nelle premesse, sono aumentati da centoventisette a settecentoquindici come segue:

centotrenta nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici;

cinquecentoventinove nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro;

cinquantasei nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Art. 2.

I suddetti settecentoquindici posti vengono ripartiti fra le regioni e a modifica di quanto stabilito nell'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 31 maggio 1978, nel modo seguente:

Regione	Ruolo dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza	Ruolo dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari ufficio del registro	Ruolo dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, conservatoria dei registri immobiliari	Totali
Abruzzo	3	8	—	11
Basilicata	—	2	—	2
Calabria	—	3	—	3
Campania	—	5	—	5
Emilia-Romagna	8	50	5	63
Friuli-Venezia Giulia	—	15	3	18
Lazio	63	20	—	83
Liguria	6	25	3	34
Lombardia	18	140	20	178
Marche	3	6	—	9
Molise	—	2	—	2
Piemonte	10	100	8	118
Puglia	—	5	—	5
Sardegna	6	8	3	17
Sicilia	—	10	—	10
Toscana	5	55	7	67
Trento (provincia autonoma)	—	6	—	6
Umbria	—	10	—	10
Valle d'Aosta	—	4	1	5
Veneto	8	55	6	69
	130	529	56	715

Art. 3.

I candidati dichiarati idonei dalle commissioni esaminatrici, prima della formazione della graduatoria generale di merito, saranno espressamente invitati ad indicare in ordine di preferenza i ruoli organici e le regioni in cui, se vincitori, intendano essere nominati.

Le assegnazioni ai singoli ruoli e regioni sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo e ad una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1979
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 193

(3556)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Considerato che il dott. Saverio Arbore, nato ad Andria il 26 dicembre 1937, era stato escluso dall'esame di idoneità a primario di medicina generale - sessione 1975, per mancanza del prescritto periodo minimo di servizio;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 342 reg. ord. 1448/76 reg. ric. anno 1976 in data 10 novembre 1976 per effetto della quale, accolta l'istanza incidentale proposta dal sanitario summenzionato per la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione dell'esame predetto, il sanitario medesimo era ammesso con riserva a sostenere l'esame in questione;

Letta la sentenza n. 839 reg. dec. n. 1448/76 reg. soc. anno 1977, pronunziata dal medesimo tribunale l'8 giugno 1977, con la quale è stato accolto nel merito il ricorso avanzato dal dottor Saverio Arbore;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, ove risulta che il sanitario in questione ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 82/100 (ottantadue centesimi);

Decreta:

In ottemperanza alla sentenza citata nel preambolo, il dottor Saverio Arbore, nato ad Andria il 26 dicembre 1937, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975, con il punteggio di 82/100 (ottantadue centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3564)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di malattie infettive per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 aprile 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di malattie infettive per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento del 10 gennaio 1977, che aveva escluso il dott. Mario Costa, nato a Sarteano il 7 ottobre 1939, per l'insufficiente anzianità di servizio documentata, in quanto l'attività prestata dal sanitario come medico interno con compiti assistenziali non poteva essere valutata;

Vista l'ordinanza del 26 gennaio 1977, con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio accoglieva l'istanza incidentale avanzata dal dott. Mario Costa per la sospensione del provvedimento di esclusione, ammettendolo con riserva a sostenere l'esame in questione;

Vista la sentenza del 6 giugno 1978, pronunciata dal Tribunale predetto con la quale è stato accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Mario Costa annullando il provvedimento ministeriale di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, ove risulta che il sanitario medesimo ha partecipato all'esame, superandolo con il punteggio di 85/100 (ottantacinque centesimi);

Decreta:

Il dott. Mario Costa nato a Sarteano il 7 ottobre 1939 è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di malattie infettive per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 aprile 1977, con il punteggio di 85/100 (ottantacinque centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3565)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1977, con cui il dott. Giancarlo Oliva nato a Trepuzzi il 5 novembre 1944, è stato ammesso con riserva a sostenere tale esame, che ha superato con punti 95/100 in attesa di definitiva determinazione circa la valutabilità di alcuni servizi dal medesimo prestati;

Considerato che con recenti decisioni il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto i ricorsi proposti da altri sanitari in fattispecie analoghe, ritenendo valutabili tali servizi;

Ritenuto, pertanto, di poter sciogliere in senso positivo la riserva formulata all'atto dell'ammissione del sanitario all'esame in parola;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Oliva, nato a Trepuzzi il 5 novembre 1944, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei nello esame di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1977 con il punteggio di 95/100 (novantacinque centesimi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 309 del 12 novembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3563)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione «centro immaturi»;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(1162/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo-fisioterapista;
un posto di aiuto e due posti di assistente ostetrico-ginecologo;
due posti di assistente anestesista;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(1155/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO «M. ASCOLI» DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di aiuto di ginecologia;
quattro posti di assistente di ginecologia addetto alla seconda divisione di ginecologia;
due posti di assistente di ginecologia addetto al servizio di colpocitologia;
tre posti di assistente anestesista;
due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1156/S)

OSPEDALE «F. PETRUCCIOLI» DI PITIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(1163/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente geriatra e per lungodegenti;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(1194/S)

OSPEDALE «G. LEOGRANDE» DI ALBEROBELLO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(1159/S)

OSPEDALE CIVILE «M. GIANNUZZI» DI MANDURIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(1160/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(1161/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. **56.**

Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 19 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà emanata una legge provinciale organica per la protezione della fauna e la disciplina della caccia, continuano ad avere applicazione nel territorio della provincia autonoma di Trento le norme del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con la legge 2 agosto 1967, n. 799, le leggi della regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30; 16 dicembre 1969, n. 12, e 31 agosto 1970, n. 19, nonché la legge provinciale 5 ottobre 1976, n. 38.

Art. 2.

Si applicano nella provincia di Trento le sanzioni amministrative previste nel titolo X della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le sanzioni previste dall'art. 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono quadruplicate.

Tutte le altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, aumentate con legge provinciale 5 ottobre 1976, n. 38, e non sostituite con quelle del titolo X della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono sostituite dalla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.

Art. 3.

In caso di contestazione di una delle infrazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, tutti gli agenti di vigilanza venatoria sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi e al sequestro della sola selvaggina negli altri casi previsti dal medesimo art. 31, nonché per le infrazioni previste dall'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, redigendo verbale e rilasciandone una copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro novanta giorni.

Art. 4.

Per le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 3 ove le stesse non debbano essere restituite al legittimo proprietario, ai sensi dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, o trasmesse all'autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell'autorità giudiziaria medesima, viene disposta la confisca amministrativa dalla stessa autorità che provvede all'irrogazione della sanzione.

Le armi confiscate possono essere usate per esami venatori oppure essere destinate alla vendita, osservate le disposizioni di polizia in vigore sulle armi.

Quanto previsto ai precedenti commi si applica anche agli altri mezzi di caccia o di cattura sequestrati.

Art. 5.

Il calendario venatorio deve contenere le delimitazioni territoriali e temporali dei terreni in attualità di coltivazione, con particolare riferimento alle colture specializzate, nei quali è vietata la caccia in forma vagante, e che sono annualmente determinate da accordi diretti tra la sezione di Trento della Federazione italiana della caccia e le organizzazioni sindacali agricole, in relazione all'andamento stagionale.

Art. 6.

L'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia è regolata, per quanto compatibile, dal procedimento previsto dalla legge provinciale 5 ottobre 1976, n. 38.

Art. 7.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con la sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia per consentire l'impiego del personale di vigilanza dipendente dalla sezione stessa nello svolgimento dei compiti inerenti la tutela dell'ambiente naturale ed in occasione di calamità naturali, secondo le disposizioni recate dalle specifiche leggi provinciali del settore, nonché per compiti istituzionali della provincia.

Per i fini di cui al precedente comma e per garantire un efficiente svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui alla legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla citata sezione somme di importo non superiore al 45 per cento della spesa per il personale di vigilanza dalla stessa dipendente. Dette somme saranno erogate sulla base dei fabbisogni di cassa nei termini e con le modalità da determinarsi nelle convenzioni previste dal precedente comma.

Art. 8.

Per i fini di cui all'art. 7 sarà disposto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 400.000.000.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti dalla cessazione dell'onere annuo di L. 400.000.000 autorizzato con l'art. 14 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 9 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 11 dicembre 1978, n. 57.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 e disposizioni finanziarie relative alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, e alla legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 19 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 11 dicembre 1978, n. 58.

Nuovi incentivi per l'incremento delle attività artigianali in provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del 19 dicembre 1978*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA' E PROGRAMMI ECONOMICI DI POLITICA ARTIGIANALE

Art. 1.

Finalità

Nell'ambito degli obiettivi generali di sviluppo della provincia di Trento, in particolare al fine di contribuire alla realizzazione del riequilibrio economico e sociale del territorio, di rendere più incidente la funzione dell'artigianato nello sviluppo della produzione e quindi dell'occupazione, di valorizzare il ruolo sociale di alcuni tipi dell'artigianato di servizio e dell'artigianato in genere che esplica la propria funzione produttiva nell'ambito degli insediamenti storici, di sollecitare lo sviluppo delle dimensioni aziendali nonché lo sviluppo, in termini professionali, dell'imprenditorialità artigiana anche al fine di rendere maggiormente organico il collegamento fra lavorazioni industriali ed artigianali, nell'ambito di un quadro di interdipendenza funzionale, mediante politiche programmatiche e selettive, la provincia autonoma di Trento, in sintonia con gli indirizzi della programmazione economica generale, pone in atto gli strumenti indicati nelle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Programmi economici per l'artigianato

La giunta provinciale predispone, su proposta dell'assessore preposto all'artigianato, programmi triennali di sviluppo delle attività artigianali, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente articolo.

In particolare, ai fini del riequilibrio territoriale, i programmi potranno prevedere lo sviluppo di attività in determinati territori e settori.

I programmi di cui al primo comma saranno inviati, entro il 30 novembre di ogni anno, alla commissione provinciale per l'artigianato di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori del settore ed ai comprensori, affinché facciano pervenire il loro parere entro trenta giorni dalla data di invio dei medesimi.

Successivamente la giunta provinciale, sentita la competente commissione legislativa, approva i programmi, tenuto conto dei pareri pervenuti entro il termine di cui al comma precedente.

La giunta provinciale approva annualmente, su proposta dell'assessore preposto all'artigianato, eventuali aggiornamenti e revisioni al programma triennale.

Le deliberazioni della giunta provinciale con cui vengono approvati i programmi, loro aggiornamenti e revisioni, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Criteri applicativi

I programmi di cui all'articolo precedente debbono contenere i criteri applicativi degli interventi da assumersi in base alla presente legge.

Essi saranno finalizzati alla massima trasparenza degli interventi agevolati nonché ad attuare la selettività degli stessi, secondo quanto previsto nelle finalità di cui all'art. 1, sulla base di parametri generali, fra i quali la localizzazione geografica dell'impresa, il ramo di attività economica, la densità di occupazione dipendente ogni mille abitanti della unità insediativa in cui si trova l'impresa, il carico, nonché lo sviluppo dell'occupazione dipendente che la stessa presenta.

I criteri di applicazione di cui al presente articolo possono essere oggetto di aggiornamento e revisione secondo quanto previsto al precedente articolo.

Art. 4.

Relazione annuale

L'assessore, al quale è affidata la materia dell'artigianato, presenta annualmente al consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta dall'assessorato in applicazione dei programmi, fornendo opportune indicazioni in ordine agli interventi deliberati dalla giunta provinciale.

Detta relazione è trasmessa anche al presidente della commissione provinciale per l'artigianato, ai presidenti dei comprensori, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori del settore.

TITOLO II

INCENTIVI PER L'ARTIGIANATO

Art. 5.

Disposizioni generali

Gli interventi di cui al presente titolo sono indirizzati all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, nell'ambito dei programmi previsti dall'art. 2.

Capo I
CREDITO AGEVOLATO

Art. 6.
Tipi di intervento

Allo scopo di favorire direttamente la realizzazione di nuove iniziative e l'ampliamento ed ammodernamento di quelle esistenti, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo, destinato all'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi, per un periodo non superiore a dieci anni, da istituti di credito.

Art. 7.
Misure di intervento

Il contributo di cui all'articolo precedente è determinato per un importo non superiore al 60 per cento delle quote interessi delle rate di ammortamento del finanziamento concesso dagli istituti di credito di cui al successivo art. 11.

Art. 8.
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo precedente le imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

Art. 9.
Spese ammissibili al credito agevolato

Sono ammissibili ai contributi di cui al presente capo le seguenti iniziative:

a) acquisizione delle aree per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera *b*), nelle seguenti misure:

1) non superiore al 20 per cento del costo delle iniziative stesse, qualora le aree siano cedute dalla provincia autonoma di Trento, dai comprensori, dai comuni o loro consorzi;

2) non superiore al 50 per cento del costo delle iniziative negli altri casi.

La superficie dell'area da acquisire dovrà essere commisurata alle effettive esigenze dello sviluppo aziendale, e deve riguardare l'intera area edificabile all'uopo richiesta dalla vigente normativa urbanistica, anche quando sia superiore a quella tecnicamente necessaria per l'iniziativa;

b) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento dei laboratori od opifici di proprietà o in locazione almeno decennale, compresa la realizzazione ed ampliamento degli impianti, dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività dell'impresa;

c) acquisto di macchinari e attrezzature;

d) realizzazione di opere ed installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro nonché della salvaguardia dell'ambiente, la realizzazione di mense aziendali o interaziendali;

e) le opere di cui alla lettera *d*) realizzate in collaborazione da più imprese nella misura pro-indiviso o pro-quota a seconda delle caratteristiche delle opere stesse;

f) formazione di scorte, entro il limite di un terzo dell'ammontare degli altri investimenti finanziati;

g) costruzione dell'abitazione per il titolare dell'impresa artigiana o per il custode dell'azienda, purché detta abitazione costituisca parte integrante dell'edificio adibito a laboratorio per la realizzazione del quale viene chiesto il contributo e sia realizzata contestualmente o successivamente al medesimo in aree destinate ad insediamenti artigiani dagli strumenti urbanistici in vigore.

La spesa relativa alle iniziative di cui alla lettera *g*) del precedente comma potrà essere riconosciuta entro il limite massimo del 30 per cento di quella ritenuta ammissibile per il laboratorio artigiano e comunque non oltre l'importo di L. 15.000.000.

Potrà essere ammessa al finanziamento agevolato anche la spesa per la costruzione o per la sola sistemazione di locali da adibire a laboratorio, sempre che si tratti di laboratori artigianali collocati o che si collocano nell'ambito degli insediamenti storici così come saranno disciplinati dalla legge provinciale, ovvero, nel frattempo, e fino all'entrata in vigore degli strumenti da questa previsti, nell'ambito dei centri storici definiti dagli strumenti urbanistici in vigore.

In ogni caso, la costruzione dell'abitazione o la sola sistemazione di locali da adibire ad abitazione per il titolare dell'impresa artigiana non è ammissibile qualora il titolare stesso o membri del sue nucleo familiare risultino proprietari o usufruttuari, in qualsiasi località, di altra abitazione idonea alle necessità familiari, intendendosi tale l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque, ovvero gli stessi abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altri alloggi in proprietà o cedibili in proprietà a norma delle leggi vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica od agevolata.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente capo, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, nonché le iniziative o quote delle stesse già agevolate da altre disposizioni di legge.

Art. 10.
Limiti di ammissione

Gli investimenti di cui al precedente art. 9 sono ammessi ai benefici del presente capo nel limite del 70 per cento.

Non sono ammissibili ai benefici del precedente art. 6 investimenti inferiori a L. 15.000.000.

Art. 11.
Convenzioni con istituti di credito

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per fissare le modalità dei finanziamenti che fruiscono del contributo provinciale previsto dal precedente art. 6.

Art. 12.
Concessione e liquidazione del contributo

La concessione del contributo di cui all'art. 6 è disposta dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'artigianato, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 42, e dovrà prevedere altresì il termine per la realizzazione degli investimenti programmati.

Il contributo di cui all'art. 6 è corrisposto direttamente agli istituti di credito mutuanti in rate semestrali, a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti.

Col primo versamento verranno corrisposte anche le rate eventuali maturate tra la data di concessione del contributo e quella dell'accertamento predetto.

Art. 13.
Investimenti non collegati a finanziamenti bancari

Alle aziende operanti in mestieri e territori da definirsi con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, su conforme parere della commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 14 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, che intendano effettuare investimenti per importi compresi tra L. 1.000.000 e L. 15.000.000, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 30 per cento, commisurato all'importo originario degli investimenti effettuati.

In contributo viene corrisposto direttamente al beneficiario, previo accertamento tecnico della regolare attuazione degli investimenti programmati.

Art. 14.
Revoca e trasferimento del contributo

I contributi di cui agli articoli 6 e 13 sono proporzionalmente ridotti se viene accertata difformità tra investimenti realizzati e preventivati.

I contributi saranno revocati se gli investimenti non verranno realizzati entro il periodo di tempo stabilito dall'atto di concessione; il termine potrà, a domanda, essere prorogato dalla giunta provinciale per non più di sei mesi.

I contributi sono altresì revocati, se l'attività dell'impresa viene a cessare, a far tempo dalla data di cessazione.

I contributi possono essere trasferiti, dal beneficiario originario ad altro soggetto, in caso di cessione o successione nell'azienda purché il concessionario continui ad esercitare l'impresa, garantendo nel contempo adeguati livelli occupazionali e, nel caso delle agevolazioni di cui all'art. 6, subentri nel contratto di finanziamento.

Capo II

CENTRI ARTIGIANALI

Art. 15.

Interventi per la realizzazione di centri artigianali

Per favorire il trasferimento e l'insediamento di attività produttive e di servizi nelle zone indicate dagli strumenti urbanistici in vigore, nonché armonizzare le costruzioni degli edifici a ciò necessari ed incentivare la predisposizione di servizi comuni, la giunta provinciale è autorizzata ad agevolare, mediante la concessione di contributi, la realizzazione di complessi immobiliari costituiti dall'unione di laboratori o di opifici, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 16.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente le imprese artigiane, individuali o cooperative, iscritte all'albo previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, i consorzi fra le medesime, che, per i fini di cui al precedente articolo, realizzino le iniziative previste dall'articolo successivo.

Art. 17.

Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 15 gli investimenti relativi alla costruzione di complessi di almeno tre laboratori, comprensivi di servizi, uffici ed eventuale abitazione di custodia, nel limite massimo di una ogni tre laboratori, e quelli concernenti l'acquisto, e la relativa riattivazione a scopi produttivi, tramite ammodernamento e ristrutturazione, di edifici industriali ove l'attività produttiva risulta totalmente cessata.

Gli investimenti di cui al comma precedente, sono comprensivi dell'acquisto ed apprestamento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di cui al comma medesimo.

Art. 18.

Misura d'intervento

Per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente articolo possono essere concessi contributi semestrali sulla quota interessi dei finanziamenti, di durata fino a quindici anni, di cui un periodo non superiore ad un anno di preammortamento, erogati da istituti di credito convenzionati, fino ad un ammontare pari al 70 per cento del costo delle opere e dei relativi terreni.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso nelle seguenti misure:

a) pari alla quota interessi dei finanziamenti per gli investimenti relativi a domande presentate nel primo anno di validità del primo programma triennale di cui all'art. 2;

b) pari al 90 per cento della quota interessi dei finanziamenti per gli investimenti relativi a domande presentate nel secondo anno di validità del primo programma triennale di cui all'art. 2;

c) pari all'80 per cento della quota interessi dei finanziamenti per gli investimenti relativi a domande presentate nel terzo anno di validità del primo programma triennale di cui all'art. 2 e negli anni successivi.

I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri benefici concessi da altri enti pubblici per la realizzazione dei medesimi investimenti.

Art. 19.

Convenzione con istituti di credito

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito interessati apposita convenzione per fissare le modalità dei finanziamenti che fruiscono del contributo provinciale previsto dall'art. 15.

Art. 20.

Contributi integrativi

Qualora i beneficiari degli interventi agevolativi per la realizzazione dei centri artigianali di cui all'art. 15, per carenza di idonee garanzie, siano tenuti a fornire agli istituti di credito convenzionati garanzie fideiussorie o polizze di assicurazione fideiussoria, presso compagnie di assicurazione, la giunta provinciale può concedere contributi per la riduzione dei relativi oneri nella misura del 90 per cento.

Art. 21.

Convenzioni con le compagnie di assicurazione

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le compagnie di assicurazione interessate, per disciplinare le operazioni di garanzia di cui all'art. 20.

Art. 22.

Concessione e liquidazione

La concessione dei contributi di cui agli articoli 15 e 20 è disposta dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'art. 42.

Il contributo di cui all'art. 15 è corrisposto direttamente agli istituti di credito mutuanti in rate semestrali, a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Col primo versamento verranno corrisposte anche le rate eventuali maturate tra la data di inizio del piano di ammortamento e quella dell'accertamento predetto.

Il contributo di cui all'art. 20 è corrisposto direttamente all'impresa.

Art. 23.

Vincolo di destinazione e revoca dei contributi

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi provinciali concernenti l'apprestamento, da parte della provincia autonoma di Trento o di altri enti pubblici, di aree destinate ad impianti produttivi, qualora uno o più imprenditori ammessi ai benefici di cui al presente capo cessino l'attività durante il periodo di erogazione dei benefici medesimi ed intendano alienare il laboratorio od opificio realizzato, prima di provvedere alla alienazione stessa dovranno munirsi del nulla-osta della giunta provinciale. In ogni caso l'alienazione potrà avvenire esclusivamente a favore di altri imprenditori aventi i requisiti di cui all'art. 16. Nella concessione del nulla-osta sarà tenuto conto, in via prioritaria, di eventuali richieste di acquisto presentate da altri imprenditori già insediati nella medesima area a destinazione produttiva.

L'alienazione ai sensi del comma precedente è subordinata all'assenso dell'istituto di credito mutuante e comporta la successione nel contratto di mutuo e nei relativi atti di garanzia.

Il prezzo dell'alienazione non potrà essere superiore all'importo complessivo delle rate di mutuo già pagate e della quota dell'investimento originario non coperta da finanziamento agevolato, rivalutato in base alle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso per beni finali di investimento calcolato dall'I.S.T.A.T., dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 15, e alla data dell'ultimo indice antecedente la data di alienazione.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività considerata al primo comma, ove non si addivenga alla alienazione del laboratorio od opificio, né possa comunque venire assicurata la destinazione del medesimo alle attività produttive previste dal presente capo, i contributi concessi vengono revocati. Al recupero dei contributi di cui agli articoli 15 e 20, già erogati, si provvederà a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Capo III

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE

Art. 24.

Tipi di intervento

Allo scopo di favorire il sorgere di consorzi fra imprese artigiane, costituiti per promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e commercializzazione del prodotto o dei prodotti delle associate, è autorizzata la concessione di benefici, a favore degli stessi, secondo le modalità previste dagli articoli successivi.

Art. 25.

Attività dei consorzi

L'attività dei consorzi costituiti per le finalità di cui all'art. 24, da svolgersi nell'interesse delle imprese artigiane associate, può riguardare ogni attività avente attinenza con le finalità medesime ed in particolare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;

b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;

c) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;

e) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

f) la consulenza alle aziende artigiane nei problemi del loro sviluppo.

Art. 26.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente capo, i consorzi costituiti per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, da non meno di tre imprese artigiane singole o cooperative, iscritte all'albo previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

Tuttavia il consorzio per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera *f*) dell'art. 25, al fine di beneficiare degli interventi di cui al presente capo deve essere costituito da un numro di imprese pari a non meno del 60 per cento delle imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, nonché deve obbligarsi ad includere nel consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, quale membro con diritto di voto, un membro nominato dalla giunta provinciale.

I consorzi di cui ai commi precedenti possono beneficiare degli interventi previsti dal presente capo, anche a prescindere dalla registrazione nell'albo previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

Al fine di poter beneficiare dei contributi di cui al presente capo, i consorzi previsti ai commi precedenti devono prevedere nei loro statuti la possibilità di ingresso di altre imprese artigiane che ne abbiano titolo ed interesse, ai sensi del precedente articolo.

Art. 27.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione di opere immobiliari connesse alle attività svolte dai consorzi di cui al presente capo, nonché le spese per la realizzazione di impianti, acquisto di macchinari ed attrezzature.

Per il consorzio costituito per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *f*) dell'art. 25, sono ammissibili le spese derivanti dall'attività di consulenza evidenziate nel bilancio di fine esercizio regolarmente approvato.

Per i consorzi che svolgono le attività di cui all'art. 25, lettera *c*), sono ammissibili le spese inerenti alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri.

Art. 28.

Misura d'intervento

Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo, possono essere concessi contributi semestrali sulla quota interessi dei finanziamenti, di durata fino a quindici anni, di cui un periodo non superiore ad un anno di preammortamento, concessi da istituti di credito convenzionati, fino ad un ammontare pari al 70 per cento degli investimenti ammessi ai sensi del precedente articolo.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso secondo le misure previste al secondo comma dell'art. 18.

Per l'espletamento dell'attività di cui al secondo comma dell'articolo precedente, la giunta provinciale può concedere un contributo annuale nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili.

Per l'espletamento dell'attività di cui al terzo comma dell'articolo precedente, la giunta provinciale può concedere un contributo annuale nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili.

Art. 29.

Convenzione con gli istituti di credito

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito interessati apposita convenzione per fissare le modalità dei finanziamenti che fruiscono, sulle quote interessi, dei contributi provinciali previsti dal presente capo.

Art. 30.

Concessione e liquidazione

La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'art. 42.

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 28 è corrisposto direttamente agli istituti di credito mutuanti, in rate semestrali, a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere. Con il primo versamento verranno corrisposte anche le rate eventuali maturate fra la data di inizio del piano di ammortamento e quella dell'accertamento predetto.

I contributi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28 sono corrisposti direttamente al consorzio beneficiario.

Art. 31.

Vincolo di destinazione e revoca del contributo

Nel caso di recesso dal consorzio di una o più imprese consorziate, qualora il consorzio stesso risulti costituito da sole due imprese, oppure, nel caso del consorzio costituito per i fini di cui alla lettera *f*) dell'art. 25, da un numero di imprese inferiore al 60 per cento delle imprese iscritte all'albo di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, i benefici di cui al primo comma dell'art. 28 vengono sospesi per un periodo della durata di sei mesi.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non si abbiano a registrare nuovi ingressi di imprese iscritte all'albo di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, in modo da ricostituire il numero minimo previsto dall'art. 26, i benefici di cui al presente capo vengono revocati a partire dalla data del provvedimento di sospensione; in caso di ricostituzione, nel periodo medesimo, del numero minimo previsto nell'art. 26, i benefici riprendono a partire dalla data del provvedimento di sospensione.

Il contributo di cui al terzo comma dell'art. 28 non può essere concesso qualora, durante l'anno di riferimento, si sia verificata una adesione al consorzio di un numero di imprese inferiore al 60 per cento delle imprese che, durante l'anno medesimo, sono iscritte all'albo di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

La giunta provinciale può disporre la revoca dei benefici concessi ai consorzi qualora gli stessi non si attengano alle finalità di cui al presente capo. In tal caso si provvederà al recupero delle semestralità già versate a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, per il quale era stato concesso il contributo per l'abbattimento del tasso di interesse, l'erogazione del contributo cessa a far tempo dalla data di estinzione del finanziamento stesso.

Capo IV

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Art. 32.

Integrazione fondo rischi

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese artigiane operanti nel territorio provinciale e per accrescere le disponibilità di garanzia per l'accesso al credito a breve termine, la giunta provinciale è autorizzata ad integrare, a partire dall'anno 1978, il fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia della prvincia di Trento, di cui alla legge provinciale 22 settembre 1971, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'integrazione di cui al precedente comma è determinata per ciascun anno in misura pari all'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa artigiana di garanzia nell'anno di riferimento.

Art. 33.

Abbattimento del tasso di interesse

Per agevolare le operazioni di credito a breve termine assistite dalla garanzia del fondo rischi costituito presso la cooperativa artigiana di garanzia, la giunta provinciale può concedere alla cooperativa stessa contributi, nella misura massima del tasso legale, per l'abbattimento del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito convenzionati.

Il contributo sulle operazioni può essere concesso per una durata non superiore a quella delle operazioni stesse e comunque non eccedente i trentasei mesi.

Art. 34.

Obblighi della cooperativa artigiana di garanzia

Al fine di poter accedere ai benefici di cui all'articolo precedente, la cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento di obbliga:

1) a sottoporre all'approvazione della giunta provinciale eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;

2) a trasmettere alla giunta provinciale, entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni semestre solare, una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla cooperativa. Detta relazione dovrà indicare i risultati conseguiti con particolare riferimento ai riflessi di natura economica per le aziende assistite da garanzia fidi;

3) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione della cooperativa artigiana di garanzia, quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, ad opere di promozione artigianale indicate dalla giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'artigianato;

4) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro ed ogni altra disposizione di legge in materia previdenziale ed assistenziale;

5) ad elevare l'ammontare della quota minima associativa a L. 50.000.

Art. 35.

Domande di integrazione sul fondo rischi

La domanda di integrazione del fondo viene presentata annualmente dal presidente della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, all'assessorato cui è affidata la materia dell'artigianato, che provvede all'istruttoria.

Essa va corredata dei seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) elenco delle imprese aderenti, con le quote da ciascuna sottoscritte e versate, sottoscritto dal presidente;

3) estratto del verbale di nomina degli organi sociali da cui risulta la composizione dei medesimi;

4) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati sulla consistenza dei fondi rischi presso gli stessi costituiti;

5) dichiarazione sottoscritta dal presidente sull'ammontare complessivo delle nuove quote sottoscritte e versate nell'anno di riferimento.

Art. 36.

Concessione e liquidazione del fondo rischi

Alla concessione e liquidazione del contributo di integrazione del fondo rischi, si provvede con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'artigianato.

Art. 37.

Concessione e liquidazione del contributo

Alla concessione e alla determinazione della misura dei contributi di cui all'art. 33, si provvede con deliberazione della giunta provinciale su domanda della cooperativa artigiana di garanzia, la quale, in relazione alle operazioni bancarie da assistere, precisa il programma che intende svolgere.

L'erogazione del contributo è effettuata direttamente alla cooperativa artigiana di garanzia, sulla base della presentazione della dichiarazione dell'istituto di credito attestante la concessione e le modalità dei finanziamenti assistiti dalla garanzia della cooperativa medesima.

Detta erogazione è disposta, di norma, per periodi semestrali.

Art. 38.

Integrazione straordinaria del fondo rischi

La giunta provinciale è autorizzata ad integrare *una tantum* il fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, per l'importo massimo di L. 150.000.000, ad avvenuta attuazione di quanto previsto al punto 5) dell'art. 34, anche per quanto concerne le quote sottoscritte antecedentemente alla assunzione della deliberazione da parte della cooperativa.

Alla concessione e liquidazione del contributo di integrazione di cui al comma precedente, si provvede con deliberazione della giunta provinciale, previa domanda presentata dal presidente della cooperativa all'assessorato cui è affidata la materia dell'artigianato.

La domanda va corredata della dichiarazione, sottoscritta dal presidente della cooperativa, attestante l'adeguamento delle quote con sottoscrizione e versamento come previsto dal primo comma del presente articolo.

TITOLO III

PROCEDURE ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 39.

Domande

Le domande per ottenere gli interventi previsti al capo I, capo II e capo III del titolo II della presente legge, devono essere presentate all'assessorato cui è affidata la materia dell'artigianato.

La giunta provinciale ha facoltà di fissare annualmente, con propria deliberazione, i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di cui al comma precedente, riferite ai programmi, loro eventuali aggiornamenti e revisioni di cui all'art. 2.

Art. 40.

Documentazione

Le domande di cui all'articolo precedente dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, singole od associate;

b) progetti e computi metrici estimativi;

c) preventivi degli acquisti programmati;

d) dichiarazione di finanziamento da parte di uno degli istituti di credito convenzionati di cui agli articoli 11, 19 e 29 nel caso di agevolazioni connesse a mutuo;

e) compromesso di vendita degli immobili da acquistare con allegata la planimetria;

f) relazione tecnico-economica;

g) atto costitutivo e statuto del consorzio, nonché programmi di attività.

Art. 41.

Obblighi delle imprese

Le domande di cui all'art. 40 dovranno contenere inoltre l'impegno:

1) a non richiedere analoga provvidenza per lo stesso programma o quote del medesimo;

2) a non distogliere dal previsto impiego ciò che forma l'oggetto dell'intervento richiesto;

3) a comunicare ogni variazione della residenza e della sede di attività.

Art. 42.

Comitato tecnico consultivo

Presso l'assessorato cui è affidata la materia dell'artigianato è istituito un apposito comitato con funzione consultiva, ai fini della determinazione degli interventi da assumere in applicazione alla presente legge.

Nel caso in cui la presente legge prevede il parere, esso ha il compito di verificare la coerenza degli investimenti previsti nelle domande presentate con le finalità della presente legge, nonché con i programmi, loro eventuali aggiornamenti e revisioni, previsti dall'art. 2, e di proporre all'assessore competente, sulla base dei criteri applicativi di cui all'art. 3, la misura degli interventi.

Il comitato e è così composto:

a) dal funzionario dell'assessorato cui è attribuita la materia dell'artigianato, con funzioni di presidente;

b) da tre rappresentanti degli imprenditori artigiani, designati dalla commissione provinciale per l'artigianato, tra i componenti di cui alla lettera *a*), secondo comma, dell'art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34;

c) da due funzionari della provincia autonoma di Trento, esperti in materie socio-economiche;

d) da un componente della commissione provinciale per l'artigianato, scelto tra i componenti di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente dell'assessorato competente in materia di artigianato.

Il comitato è nominato ogni triennio con deliberazione della giunta provinciale.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le stesse vengono adottate a maggioranza di voti, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I
NORME FINALI

Art. 43.
Controlli

Gli uffici dell'assessorato cui è affidata la materia dell'artigianato effettuano periodiche ispezioni sulle imprese artigiane, nei confronti delle quali sono stati adottati gli interventi previsti dalla presente legge, al fine di accertare la destinazione delle agevolazioni in conformità a quanto previsto dalla stessa.

Art. 44.
Passaggio da artigianato a industria

Le industrie artigiane che si trasformano in imprese industriali per la realizzazione dei loro progetti di sviluppo aziendale, mantengono le agevolazioni che fossero state concesse in base alla presente legge.

Capo II
NORME TRANSITORIE

Art. 45.
Centri artigianali

Nella prima applicazione della presente legge sono ammissibili ai benefici di cui al capo II del titolo II della medesima, le domande presentate entro il 31 dicembre 1978, dalle imprese ai sensi de capo III, art. 9, della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10.

Art. 46.
Comitato tecnico consultivo

Nella prima applicazione della presente legge, fino a quando non sarà nominato il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 42, le funzioni attribuite dalla legge allo stesso, saranno svolte dalla commissione prevista dall'art. 6 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13.

Art. 47.
Attuazione degli interventi e predisposizione dei programmi

Nella prima applicazione della presente legge, la data prevista dal terzo comma dell'art. 2 è determinata in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Fino all'approvazione del programma triennale di cui all'art. 2, la giunta provinciale è autorizzata a disporre gli interventi agevolativi anche in assenza del programma stesso, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1. Nello stesso periodo gli interventi di cui agli articoli 18 e 28 sono determinati nella misura prevista alla lettera *a*), secondo comma, dell'art. 18.

A tali fini la giunta provinciale adotterà, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'artigianato, criteri applicativi sulla base di quanto previsto all'art. 3.

Art. 48.
Domande presentate sulle leggi precedenti

Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, non definite con provvedimento di concessione, vengono d'ufficio transitate sulla presente legge, per quanto compatibili con gli interventi previsti dalla medesima, fermo restando quanto previsto dall'art. 45.

Art. 49.
Abrogazione legge provinciale 30 giugno 1959, n. 7

La legge provinciale 30 giugno 1959, n. 7, è abrogata.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 50.
Autorizzazione di spesa per il credito agevolato

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6 della presente legge, sono autorizzati e seguenti stanziamenti:

L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

L. 550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore a L. 800.000.000 fino al 1987 ed a L. 550.000.000 fino al 1988.

Art. 51.
Autorizzazione di spesa per contributi su investimenti finanziati senza ricorso al credito

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 13 della presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti di:

L. 65.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

L. 100.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1982.

Art. 52.
Autorizzazione di spesa per contributi sul finanziamento dei centri artigianali

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 18 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 1.250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui al medesimo art. 18, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore a L. 1.650.000.000 fino al 1992 ed a L. 400.000.000 fino al 1993.

Art. 53.
Autorizzazione di spesa per contributi su oneri per garanzia a realizzazione dei centri artigianali

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 20 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 54.
Autorizzazione di spesa per contributi sul finanziamento degli investimenti dei consorzi

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 28 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

L. 90.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui al primo e secondo comma del medesimo art. 28, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore a L. 100.000.000 fino al 1992 ed a L. 90.000.000 fino al 1993.

Art. 55.

Autorizzazione di spesa per contributi a consorzi di consulenza

Per la concessione dei contributi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 28 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

Art. 56.

Autorizzazione di spesa per integrazione fondo rischi

Per i fini di cui all'art. 32 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 40.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1984.

Art. 57.

Autorizzazione di spesa per contributi su operazioni garantite dalla cooperativa

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 33 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1984.

Art. 58.

Autorizzazione di spesa per integrazione straordinaria del fondo rischi

Per i fini di cui all'art. 38 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 59.

Procedure di spesa

I fondi di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Al fine della concessione dei contributi previsti dagli articoli 6, 18 e 28 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni nel presente esercizio finanziario anche nei confronti degli stanziamenti autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1979 dagli articoli 50, 52, 54 e 55 della legge medesima, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

Art. 60.

Riduzioni di spese autorizzate

Il limite di impegno di L. 80.000.000 autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 25, a carico dell'esercizio finanziario 1973, è ridotto all'importo di L. 55.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1978.

A modifica di quanto disposto dal medesimo art. 1, le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1977, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 55.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

Art. 61.

Abrogazione di autorizzazioni di spesa

In relazione alle disposizioni recate dalla presente legge, le autorizzazioni di spesa contenute nelle leggi di seguito indicate a carico degli esercizi finanziari 1978 e successivi sono abrogate e vengono pertanto annullati gli stanziamenti iscritti ai capitoli 5150, 5160, 5170 e 5171 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il presente esercizio finanziario, così come cessano di essere iscritte nei bilanci della provincia successivi allo stesso esercizio finanziario:

legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, articoli 1, lettera *b*), 2 e 3;

legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, art. 6;

legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, art. 8, secondo comma;

legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 5, art. 5.

Per le medesime disposizioni, le autorizzazioni di spesa contenute nell'art. 16 della legge provinciale 29 gennaio 1976, n. 10, e nell'art. 2 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 5, a carico degli esercizi finanziari 1979 e successivi sono abrogate e cessano quindi di esere iscritte nei bilanci della provincia a partire da quello per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 62.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 2.015.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57 e 58 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede nel modo seguente:

per L. 120.000.000 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 5195 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 1.700.000.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 25.000.000 mediante le disponibilità di bilancio derivanti, in base al disposto del precedente art. 60, dalla riduzione, di pari importo, dell'annualità prevista a carico del medesimo esercizio finanziario, relativa al limite di impegno autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1973, n. 25;

per L. 170.000.000 mediante le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti dall'annullamento degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5150, 5160, 5170 e 5171 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario ai sensi dell'art. 61, primo comma, della presente legge.

Alla copertura dell'onere di L. 1.290.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 50, 51, 52, 54 e 55 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede nel modo seguente:

per L. 790.000.000 con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di lire 65.000.000, di L. 100.000.000 e di L. 150.000.000 autorizzati rispettivamente con gli articoli 51, 53 e 58 della presente legge, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 90.000.000 autorizzato con l'art. 93 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, nonché dalla cessazione dell'onere annuo di L. 400.000.000 autorizzato con l'art. 14 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37;

per L. 500.000.000 con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario dalla riduzione dello stanziamento di L. 800.000.000 autorizzato con l'art. 2 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 29.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 42 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 63.

Variazioni della legge di bilancio

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 3 della legge provinciale 20 maggio 1978, n. 10, è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 5195 . . . . L. 120.000.000

Art. 64.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 1.000.000

Cap. 5140 - Categ. X. — Fondo per interventi a favore dell'artigianato (leggi provinciali 1° aprile 1971, n. 5; 22 novembre 1971, n. 14; 12 agosto 1972, n. 10; 13 agosto 1973, n. 25 e 6 settembre 1974, n. 17) . . . . » 25.000.000

Cap. 5150 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia in relazione allo incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci (leggi provinciali 22 novembre 1971, n. 13; 29 gennaio 1976, n. 10 e 31 gennaio 1978, n. 5) . . . L. 7.000.000

Cap. 5160 - Categ. X. — Fondo per il rimborso di perdite della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento in operazioni di garanzia (leggi provinciali 22 novembre 1971, n. 13; 29 gennaio 1976, n. 10 e 31 gennaio 1978, n. 5) . » 6.000.000

Cap. 5170 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alle imprese artigiane su operazioni creditizie assistite dalla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento (leggi provinciali 22 novembre 1971, n. 13; 29 gennaio 1976, n. 10 e 31 gennaio 1977, n. 11) » 150.000.000

Cap. 5171 - Categ. X. — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento per sopperire alle spese di gestione (leggi provinciali 29 gennaio 1976, n. 10 e 31 gennaio 1978, n. 5) . » 7.000.000

Cap. 5195 - Categ. X. — Contributi alle cooperative ed alle imprese artigiane per gli oneri derivanti dall'assunzione di garanzie fideiussorie per le operazioni finanziarie relative alla realizzazione di centri artigianali (leggi provinciali 29 gennaio 1976, n. 10 - art. 16 e 31 gennaio 1978, n. 5) . » 120.000.000

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » 1.700.000.000

Totale variazioni in diminuzione . L. 2.016.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . L. 1.000.000

Cap. 5200 - Categ X - (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi alle imprese artigiane che realizzano investimenti mediante il ricorso al credito . . . . . . » 250.000.000

Cap. 5205 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi alle imprese artigiane che realizzano investimenti senza il ricorso al credito . . . . L. 65.000.000

Cap. 5210 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi alle imprese artigiane individuali o cooperative ed ai consorzi fra le medesime su mutui assunti per la realizzazione di centri artigianali . . . . . » 1.250.000.000

Cap. 5215 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi alle imprese artigiane individuali o cooperative ed ai consorzi tra le medesime per la riduzione degli oneri derivanti dall'assunzione di garanzie fideiussorie relative a mutui assunti per la realizzazione di centri artigianali . . . . » 100.000.000

Cap. 5220 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi a consorzi costituiti fra imprese artigiane per la realizzazione di opere immobiliari . . . . » 10.000.000

Cap. 5225 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Fondo per l'integrazione del fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento da corrispondere in relazione all'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci . . . . » 40.000.000

Cap. 5230 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento in relazione alle operazioni creditizie effettuate dalle imprese artigiane ed assistite dalla cooperativa stessa . . . . » 150.000.000

Cap. 5235 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Spesa per la integrazione *una tantum* del fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento . . . . » 150.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 2.016.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 11 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2234)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (411100791060)